

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni; del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R.8 marzo 1999 n.275, del D.P.R.10 ottobre1996, n.567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art.2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art.3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art.4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto educativo di corresponsabilità"; grazie ad esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto educativo di corresponsabilità", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art.5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art.6

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo, all'analisi attenta dei bisogni educativi speciali e ai percorsi finalizzati all'inclusione. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati entro dieci giorni. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici si avvalgono del supporto del registro elettronico per la comunicazione della valutazione onde garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.

Art. 9

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a potenziare la strumentazione tecnologica e ne promuove l'utilizzo consapevole da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 10

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si conformano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere

informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

Art. 11

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La Scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili.

Art. 12

Viene garantito l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea di tutte le sue componenti. La costituzione, i compiti e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali, unitamente all'esercizio dei diritti di assemblea, sono disciplinati dal Testo Unico dell'Istruzione (D. Lgs n. 297/94) agli artt. 5-7-8-10-11 (come modificato dalla Legge 107 del 2015), 12-13-14 e 15, oltre che dalla C.M. n.105 del 16 aprile 1975. Detti Organi, operando tra loro in forma coordinata con il Dirigente Scolastico, realizzano la partecipazione democratica, la gestione della scuola, la programmazione dell'attività didattica e di ricerca, l'istituzione di uno stretto rapporto tra scuola e territorio.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 13 – Assenze e giustificazioni

1. Gli studenti e le studentesse si assenteranno dalle lezioni solo per importanti e documentati motivi e, al rientro in classe, i genitori saranno tenuti alla giustificazione dell'assenza tramite registro elettronico.
2. Il giorno del rientro dello studente o della studentessa l'insegnante della prima ora di lezioneverificherà l'avvenuta giustificazione.
3. In caso di assenze frequenti o coincidenti con particolari attività programmate, e comunque superiori a cinque per ogni periodo didattico (trimestre e pentamestre), il coordinatore di classe informerà la Dirigenza e la Segreteria didattica contatterà telefonicamente la famiglia.
4. Lo studente o la studentessa che si dovesse presentare a scuola senza giustificazione verrà ammesso/a comunque in classe, ma l'insegnante dovrà segnalare sul registro elettronico la mancata giustificazione e la stessa dovrà essere effettuata il giorno successivo.
5. Nel caso la giustificazione non dovesse venire presentata per tre giorni dopo il rientro a scuola lo studente o la studentessa non sarà ammesso in classe. Sarà contattata la famiglia e, nel caso i famigliari non dovessero giustificare l'alunno/a, rimarrà nell'edificio scolastico, in un'area appositamente destinata, per l'intera mattinata.

Art. 14 – Entrate posticipate e uscite anticipate

1. Non saranno accolte richieste di entrata posticipata successive alle ore 9.20 (seconda ora di lezione). Nel

caso uno studente o una studentessa si presentasse a scuola dopo tale orario sarà contattata la famiglia per esibire adeguata documentazione giustificativa.

2. Non saranno accolte richieste di uscita anticipata precedenti le ore 11.20.
3. Le entrate e le uscite fuori orario saranno autorizzate dal Dirigente scolastico o da persone delegate.
4. I docenti consentiranno le uscite e le entrate fuori orario solo in presenza della firma del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
5. Lo studente o la studentessa e che inoltrerà richiesta di uscita fuori orario consegnerà in vicepresidenza detta richiesta (utilizzando il modulo pubblicato sul sito web dell'Istituto) entro la prima ora di lezione.
6. La firma della richiesta di dimissioni o entrate fuori orario, per gli studenti, dovrà essere del genitore/tutore che ha depositato a scuola la firma medesima. Nel caso si rendesse necessaria una delega, l'Istituto contatterà il genitore per l'assenso. La persona delegata si dovrà presentare munita di documento di identificazione e di autorizzazione scritta del genitore/tutore.
7. Al terzo ingresso fuori orario verranno contattate le famiglie.
8. Al quinto ritardo fuori orario gli studenti e le studentesse saranno ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore. Nel caso ciò non avvenisse lo studente o la studentessa rimarrà nell'edificio scolastico, in un'area appositamente destinata, per l'intera mattinata.
9. Potranno essere effettuate al massimo cinque uscite anticipate, sempre e solo se accompagnati da un genitore e con una valida motivazione.
10. In alcun modo saranno autorizzati ingressi posticipati e uscite anticipate nella stessa giornata.
11. Se le motivazioni di uscita anticipata dovessero determinarsi durante l'orario scolastico, per indisposizione o per altri gravi motivi, lo studente o la studentessa sarà dimesso/a solo in presenza di un genitore o di un suo delegato, contattato telefonicamente dalla Segreteria didattica.

In caso di malore verrà comunque attivata la procedura di primo soccorso.

Art. 15 – Ritardi e uscite dall'aula

1. Lo studente o la studentessa che dovesse **occasionalmente** arrivare in ritardo in istituto, entro cinque minuti dall'inizio delle lezioni, è ammesso in classe senza giustificazione. Nel caso tale ritardo dovesse invece avere frequenze settimanali o maggiori, sarà considerato come al punto successivo.
2. Lo studente o la studentessa che dovesse entrare in ritardo oltre i cinque minuti dall'inizio delle lezioni verrà ammesso in classe nell'ora successiva, con autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o di persona delegata dal Dirigente medesimo e dovrà presentare giustificazione il giorno di lezione immediatamente successivo. Nel caso la giustificazione non dovesse essere presentata per tre giorni dopo l'evento, lo studente o la studentessa verrà ammesso in classe solo se accompagnato dai genitori.
3. Al terzo ritardo fuori orario verranno contattate le famiglie.
4. Al quinto ritardo fuori orario gli studenti e le studentesse saranno ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore. Nel caso ciò non avvenisse lo studente o la studentessa rimarrà nell'edificio scolastico, in un'area appositamente destinata, per l'intera mattinata e impegnati in attività di studio assistito in presenza di docenti.
5. Dopo il decimo ritardo sarà comminato un provvedimento disciplinare, che prevedere la sospensione dalle lezioni.

6. Durante le lezioni gli alunni potranno uscire dall'aula, per il tempo necessario, solo per validi motivi, non più di uno per volta e con il permesso del Docente.
7. È consentito lasciare l'aula anche a più di un alunno per volta con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, qualora detti alunni abbiano l'incarico di organizzare attività scolastiche e/o parascolastiche programmate di cui, comunque, i docenti e il Dirigente scolastico siano informati; in tal caso gli alunni non saranno considerati assenti.

Art. 16 – scansione temporale ingresso a scuola

- Ingresso docenti 8:15;
- Ingresso alunni 8:20;
- Ingresso fuori orario occasionale entro le 8:25, ingresso senza segnalazione sul registro elettronico.
- Dalle 8:25 alle 8:30 lo studente risulterà assente sul registro elettronico la prima ora ma sarà ammesso in classe (segnare il ritardo sul registro elettronico)
- Dalle 8:30 non è consentito accesso (verranno chiuse le porte d'ingresso)
- Si terrà conto di eventuali ritardi dei mezzi di trasporto degli alunni pendolari.

Art.17

I docenti devono procedere all'appello prima di iniziare la propria ora di lezione in ogni classe in cui la prestano.

Nello specifico i docenti della prima ora di lezione, ore 8,20 e /o ore 17,00 (corso serale) devono:

- procedere all'appello, segnare i nomi degli assenti sul registro elettronico.
- annotare sul registro i ritardi della giornata.

Art.18

I docenti non devono di norma consentire agli allievi di uscire dalla classe nel corso della prima ora di lezione; durante le ore di lezione successive non devono accordare il permesso di uscita a più di un alunno alla volta; inoltre di norma devono consentire l'utilizzo dei servizi igienici dalle ore 10.00.

Art.19

La vigilanza degli alunni in classe spetta al docente in servizio. Ne consegue, da parte di quest'ultimo, la consapevolezza delle responsabilità che si assume ove non si rechi tempestivamente nell'aula assegnata o se ne allontani per qualsiasi motivo.

Art.20

I docenti coordinatori di classe signaleranno all'ufficio di Dirigenza i casi di assenze prolungate o comunque frequenti dei propri alunni, affinché siano contattate ed informate le famiglie degli allievi (anche se maggiorenni).

Art.21

I docenti della ultima ora sono tenuti a verificare le condizioni dell'aula, segnalando tutto quanto riscontrassero di anomalo o disordinato.

Art.22

I docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione.

Art.23

Nel caso di allievi che mostrino un contegno gravemente irrispettoso o pericoloso ovvero siano in possesso di materiale sconveniente o illecito, il docente deve avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del Dirigente Scolastico. Questi possono richiedere al docente una relazione scritta sull'accaduto.

Art.24

I docenti avviseranno gli alunni che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 25

Ai docenti e' espressamente vietato dalla normativa vigente preparare privatamente alunni frequentanti l'Istituto o persone che ivi si presenteranno per sostenere qualsiasi tipo di esame.

Art. 26

I docenti sono tenuti entro 10 giorni ad esplicitare agli allievi una valutazione motivata relativamente alle verifiche e compiti scritti nonché ad una valutazione immediata e motivata per le interrogazioni orali.

Art. 27

I collaboratori scolastici devono vigilare gli alunni in classe in mancanza del docente. Devono, altresì, vigilare gli alunni a che essi non sostino inutilmente nei corridoi, nei bagni, sulle scale, ivi comprese quelle di emergenza. Ne consegue, da parte loro, la consapevolezza delle responsabilità che si assumono ove si allontanino dal reparto assegnato per qualsiasi motivo.

Art.28

I collaboratori scolastici avviseranno le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Art.29

I collaboratori scolastici, a fine servizio, sono tenuti a verificare le condizioni di tutto il reparto aloro assegnato, segnalando quanto riscontrassero di anomalo o disordinato.

Art.30

Gli allievi devono partecipare alle attività didattiche, devono eseguire personalmente i compiti e studiare le lezioni, nel lavoro condiviso sono tenuti a collaborare costruttivamente e in maniera rispettosa con i compagni e i docenti.

Inoltre devono mantenere un atteggiamento rispettoso verso tutti i membri della comunità scolastica, sono tenuti ad avere un abbigliamento consono e ad adottare un linguaggio rispettoso dell'istituzione scolastica e di tutto il personale della scuola.

Le disposizioni impartite dal personale docente e A.T.A. devono essere sollecitamente eseguite, fermo restando, per gli allievi il diritto di discuterle successivamente.

Durante le attività didattiche che gli allievi devono evitare di disturbare i compagni e i docenti.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità rispettando gli orari di inizio e termine dell'attività scolastica e senza sottrarsi alle verifiche e alle valutazioni dei docenti, informando la famiglia sulla loro situazione scolastica e sugli incontri scuola/famiglia.

Gli studenti si asterranno da comportamenti pericolosi e rispetteranno puntualmente le norme di sicurezza.

Art.31

Gli spazi esterni e interni dell'Istituto, le strutture e le dotazioni sono fruibili secondo le modalità e gli orari

stabiliti dal Dirigente Scolastico e costituiscono un patrimonio comune che deve essere sempre rispettato, conservato e migliorato.

Gli alunni si devono astenere dai comportamenti che possano arrecare danno alle strutture della scuola o aggravare il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e alle pulizie.

Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula.

Art. 32

I laboratori, le aule speciali, la palestra e le attrezzature sportive sono utilizzati esclusivamente dalle classi che hanno lezione secondo l'orario curricolare; i docenti devono prenotarli con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data dell'utilizzo.

La presenza degli studenti in dette aule è consentita solo se accompagnati dal docente della disciplina.

Nell'utilizzo dei laboratori e della biblioteca gli studenti sono tenuti a rispettare: le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile e le disposizioni impartite dal docente e dall'assistente tecnico che guidano l'esercitazione.

I danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati ai responsabili.

L'uso dell'*Auditorium* e delle sue dotazioni da parte di tutte le componenti scolastiche nonché l'utilizzo delle strutture in orario pomeridiano devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta e motivata.

Durante le ore di Educazione Fisica l'utilizzo delle palestre è consentito solo in presenza di un docente della disciplina.

È vietato l'accesso non autorizzato degli studenti nella sala docenti.

Art. 33

Gli allievi non possono utilizzare i cellulari durante le lezioni che devono essere spenti, tranne il caso in cui il loro utilizzo venga autorizzato dal docente o reso necessario da esigenze derivanti dallo svolgimento delle lezioni con modalità a distanza.

È severamente vietato l'uso non autorizzato in tutti gli ambienti dell'Istituto e nelle aule virtuali di apparecchiature idonee a realizzare riprese fotografiche e registrazioni audiovisive.

In caso di utilizzo non autorizzato, i docenti, fatto salva la possibilità di applicare le sanzioni disciplinari provvedono al ritiro ed a consegnarlo in Presidenza dove verrà riconsegnato nelle mani dei genitori.

I docenti potranno segnalare alle autorità competenti la diffusione di immagini o registrazioni non autorizzate delle proprie lezioni.

Art. 34

Gli studenti, anche se maggiorenni, non possono uscire dall'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del Dirigente Scolastico. In caso di necessità i genitori possono prelevare personalmente il proprio figlio. Per gli studenti maggiorenni in casi eccezionali è consentita l'uscita previa comunicazione telefonica da parte dei genitori. Nei mesi di maggio e giugno le entrate posticipate e le uscite anticipate sono ammesse solo in caso di comprovata necessità e devono essere documentate.

Art. 35

Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi se delegati dai genitori; resta facoltà della scuola informare i genitori sulle assenze dei figli.

Art. 36

Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente subentrante e a lui chiederanno, eventualmente, il permesso di accedere ai servizi.

Art.37

Gli allievi possono di norma accedere ai servizi a partire dalle ore 10.00, non più di uno alla volta per ciascuna classe e con il consenso dell'insegnante; la sosta in bagno non deve comunque essere prolungata più del tempo utile alle comuni esigenze. Ogni alunno (salvo che in casi eccezionali) non potrà uscire dall'aula per accedere ai bagni, più di due volte nell'arco della stessa giornata scolastica.

Art.38

Gli allievi non possono sostare nei corridoi e, meno che mai, entrare nelle aule momentaneamente lasciate libere da altre classi.

Art.39

Se all'interno della classe, durante l'intero orario scolastico, dovesse verificarsi la sparizione di oggetti, di proprietà di uno o più alunni, la scuola, al fine di individuare il colpevole, provvederà ad effettuare, opportune indagini sull'accaduto. Individuato il responsabile saranno applicate le previste sanzioni disciplinari, fatto salvo il diritto del risarcimento danni della scuola e/o della persona offesa.

Art.40

La scuola non assume alcuna responsabilità di custodia di mezzi individuali di trasporto parcheggiati nelle pertinenze dell'edificio scolastico, di oggetti o valori di proprietà dello studente e non risponde in nessun caso di furti o smarrimenti di libri, sussidi didattici, indumenti, denaro o altro.

Art.41

E' vietato a tutti, personale scolastico ed alunni, fumare nei locali della scuola e in tutto il suo perimetro.

Art.42

L'attività del servizio presso il chiosco è disciplinata con provvedimento del Dirigente Scolastico; essa deve svolgersi in maniera ordinata e deve risultare compatibile con i principi di una sana educazione alimentare.

L'accesso degli studenti è regolamentato come segue:

I rappresentanti di classe potranno recarsi al chiosco con le ordinazioni della classe, secondo il seguente orario:

classi del biennio dalle ore 9,30 alle 10,00

classi del triennio dalle ore 10,00 alle 10,30.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.43–Premessa

Il presente Regolamento Disciplinare viene elaborato ex art. 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998, così come modificato dal D.P.R.235/2007 e si ispira ai principi contenuti nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria”.

Art. 44–Principi

Qualsiasi azione disciplinare è improntata ad educare e non a punire.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.

La responsabilità è individuale; pertanto, i provvedimenti disciplinari sono individualizzati e mai collettivi.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare influisce sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono temporanee e ispirate alla riparazione del danno.

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

La collaborazione dei genitori è ritenuta fondamentale per dare una corretta valenza educativa all'intervento disciplinare.

Art.45– Criteri per stabilire la gravità dell'infrazione ed i provvedimenti disciplinari da applicare

La gravità delle infrazioni vengono determinate tenendo conto dei seguenti elementi:

- Rilevanza dell'obbligo violato;
- Intenzionalità del comportamento o grado di negligenza o imprudenza;
- Entità del danno o del disservizio provocato;
- Eventuali precedenti violazioni della stessa norma;
- Comportamento pregresso dell'alunno.

Nell'ipotesi che il Consiglio di Classe ravvisi nel comportamento dell'alunno mancanze di particolare gravità, configurabili come reato, o riscontri il pericolo per l'incolumità delle persone, dispone l'allontanamento immediato dell'alunno dalla Scuola fino al permanere della situazione di pericolo. In tal caso il Consiglio di Istituto, convocato straordinariamente dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe, può irrogare una sanzione superiore a 15giorni.

Nei casi particolarmente gravi di recidiva nel reato, di atti di violenza connotati da una gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale, il Consiglio di Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, ovvero la esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. In tali casi, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo. Le sanzioni conseguenti a fatti verificatisi durante gli Esami di Stato sono irrogate dalla Commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente al quale deve essere sempre offerta la possibilità riconvertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art.46–Comportamenti sanzionabili e provvedimenti disciplinari applicabili

Per quanto riguarda i ritardi, le assenze e le omesse giustificazioni si rimanda agli artt. 13, 14 e 15 del presente regolamento, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Sono, inoltre, considerate mancanze disciplinari da correggere con interventi sanzionatori i seguenti comportamenti:

INFRAZIONI	SANZIONI
10 ritardi	n.1 giorno di sospensione dalle lezioni
10 note disciplinari per fatti lievi	n.1 giorno di sospensione dalle lezioni
Entrare nelle altre classi eludendo la sorveglianza del personale scolastico	Richiamo scritto. In caso di recidiva da 1 a 3 giorni di sospensione dalle

	lezioni
Comportamento scorretto a scuola e durante le uscite didattiche, visite e viaggi di integrazione culturale;	Richiamo scritto. In caso di recidiva da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Uso di linguaggio volgare e scorretto.	Richiamo scritto. In caso di recidiva da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Insulti e offese gravi ai compagni con parole, gesti e azioni	Richiamo scritto. In caso di offese gravi o recidiva da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Atti di violenza fisica o di violenza psicologica	Da 1 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni Da 15 a 30 giorni in caso di atti particolarmente efferati e/o in caso di recidiva
Atti gravi di bullismo e cyberbullismo	Da 1 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni. Da 15 a 30 giorni in caso di atti particolarmente efferati e/o in caso di recidiva.
Offese con parole, gesti e azioni al personale scolastico, sia a scuola che fuori dalla scuola	Da 1 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni.
Atti di violenza fisica contro il personale scolastico, sia a scuola che fuori dalla scuola	Da 1 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni. Da 15 a 30 giorni in caso di atti particolarmente efferati e/o in caso di recidiva.
Uscite non autorizzate	Da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Comportamenti scorretti e pericolosi	Richiamo scritto. In caso di recidiva da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Uso del cellulare non autorizzato	Richiamo scritto. In caso di recidiva n.1 giorno di sospensione dalle lezioni
Fotografare e/o filmare docenti o altro personale scolastico	Da 1 a 5 giorni di sospensione dalle lezioni
Di lungare foto e/o filmati di docenti o altro personale scolastico	Da 5 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni.
Falsificazione di firme dei genitori e/o degli insegnanti	Da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Alterazione di registri (anche elettronici) dei docenti	Da 1 a 10 giorni di sospensione dalle lezioni
Danneggiamento o sottrazione di oggetti a compagni e al personale scolastico.	Richiamo scritto. In caso di recidiva o atti gravi da 1 a 3 giorni di sospensione dalle lezioni
Danneggiamenti e vandalismi	Da 1 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni.

Si precisa che l'organo competente ad irrogare le sanzioni che prevedono il richiamo scritto è il Docente che rileva l'infrazione annotandola sul registro elettronico; l'organo competente ad applicare la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni è il Consiglio di Classe; quello competente ad applicare sanzioni superiori alla sospensione di 15 è Consiglio di Istituto.

Si precisa, altresì che, oltre alla applicazione delle predette sanzioni disciplinari, sono fatti salvi il diritto della scuola di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, nonché quello delle persone offese di attivare autonomamente ogni tutela legale ritenuta opportuna.

Art.47–Conversione delle sanzioni

Su proposta del Consiglio di Classe e in base al parere dei genitori, può essere offerta la possibilità di convertire le punizioni della sospensione dalle lezioni in attività utili alla comunità scolastica.

Art..48–Fasi del procedimento disciplinare

Tranne i casi di infrazione dovuta a 10 ritardi o 10 note disciplinari lievi, nei quali il Consiglio di Classe può direttamente irrogare la sanzione di un giorno di sospensione dalle lezioni senza necessità di contestare gli addebiti ed ascoltare lo studente a difesa, normalmente il procedimento disciplinare è strutturato come segue:

a) Contestazione degli addebiti.

Il Dirigente Scolastico emette un atto di contestazione di addebiti dove viene riportato il fatto contestato in modo tale che allo studente risulti chiaro quale comportamento è considerato errato.

b) Istruttoria

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, unitamente al coordinatore della classe ed eventualmente al docente interessato, convoca lo studente per ascoltarlo a sua difesa. Nel caso di studente minorenni occorre che al colloquio siano presenti i genitori o almeno uno di essi.

Rientra in tale fase anche l'eventuale acquisizione di elementi e notizie necessari per accertare i fatti contestati. Ove tali elementi siano già acquisiti prima della contestazione degli addebiti, saranno oggetto del contraddittorio procedimentale.

Della seduta verrà redatto anche sintetico processo verbale dove verranno riportati le dichiarazioni dello studente. Non è necessaria la sottoscrizione del verbale da parte dello studente (e dei suoi genitori), quanto il dare atto che la dichiarazione è stata riletta dallo studente e confermata.

Fase Decisoria

Il Consiglio di Classe (se la sanzione da comminare è la sospensione da 1 a 15 giorni) o il Consiglio di Istituto (se la sospensione è superiore a 15), individua la sanzione prevista dal presente regolamento che risulti proporzionata per tipologia e durata. Il provvedimento indicherà il tempo della sua esecuzione. All'organo che procede compete, oltre alla irrogazione della sanzione, anche l'adozione di sanzioni alternative offerte allo studente, da concordare con la famiglia.

Le sanzioni alternative devono aver ad oggetto delle attività a favore della comunità scolastica.

La sanzione deve essere emessa entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.

Nell'ipotesi che non vengano ravvisati elementi di responsabilità in capo allo studente si dispone

l'archiviazione.

Comunicazione

A cura del Dirigente Scolastico la sanzione adottata viene comunicata allo studente o, in caso sia minorenni, ai genitori, all'indirizzo mail che è stato comunicato alla scuola all'inizio dell'anno e/o con annotazione nel registro elettronico.

Dalla data di ricezione della comunicazione decorrono i termini di impugnazione.

Art.49–Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola costituito a norma del successivo art. 50. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione nella ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

art.50 – Organo di Garanzia

E' costituito l'Organo di Garanzia (OG) interno dell'Istituto, previsto dall'art.5, commi 1 e 3, dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, composto da:

- 2 docenti eletti dal Consiglio d'Istituto
- 2 studenti nominati dal Consiglio d'Istituto tra quelli eletti
- 2 genitori nominati dal Consiglio d'Istituto tra gli eletti
- Il Dirigente Scolastico che lo presiede.

L'Organo di Garanzia interno resta in carica per ***due anni scolastici***.

art.51 – Compiti Organo di Garanzia

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

L'Organo di garanzia ha il compito di verificare la correttezza della procedura messa in atto nell'irrogazione delle sanzioni.

Esso inoltre decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

art.52 – funzionamento dell' Organo di Garanzia

La convocazione dell'Organo di Garanzia interno spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante e deve essere convocato entro 15 giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Tutti i componenti dell'Organo di Garanzia interno, tranne il Presidente, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.

Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti, conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando, in questa seconda ipotesi, il caso all' Organo di Garanzia di competenza, che ha l'obbligo di riesaminare il caso.

Il presente regolamento si compone di n. 52 articoli e da n. 2 allegati:

1) Allegato "A": Regolamento Viaggi d'istruzione, stageses cambi culturali;

2) Allegato "B": Regolamento degli Organi Collegiali

Vittoria li 22.01.2024